

Cassazione Penale, Sez. IV, 19/6/2019, n. 27210

L'evento delle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) è stato imputato al legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato, quale preposto alla sicurezza sul cantiere, un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere), per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, "creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche"; per non aver vigilato sull'adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza C., il quale "nell'ultimo periodo ... si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza". I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia del legale rappresentante e l'infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto, ed alla omessa vigilanza sull'attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, l'imputato non ha assicurato<sup>1</sup>.

§

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DI SICUREZZA:  
CARENTE GESTIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE

Mariangela Telesca\*

SOMMARIO: 1. - Premessa; 2. - Organizzazione del lavoro e sistema di sicurezza secondo il d. lgs. n. 81 del 2008 (cenni); 3. - L'irrilevanza della delega conferita a soggetto professionalmente inadeguato; 4. - L'insussistenza della sequenza causale sopravvenuta rispetto all'evento verificatosi.

**1. Premessa.**

La vicenda processuale vede la Corte territoriale confermare la sentenza di primo grado che, concessa la circostanza attenuante del risarcimento del danno, aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 590 c.p.; quest'ultimo, in qualità di legale rappresentante della ditta datrice di lavoro, aveva cagionato delle lesioni ad un operaio che durante l'espletamento dei lavori, passando sulla copertura di una soletta, poneva il piede su un asse di legno non assicurata cadendo da un'altezza di m. 4,51. In sostanza all'imputato

---

\*Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche - Diritto penale.

<sup>1</sup> La decisione (Cass. Sez. IV del 19/6/2019, n. 27210) e la massima riportata possono leggersi su <https://olympus.uniurb.it>.

viene addebitato l'omesso controllo della copertura di una soletta – realizzata tramite un asse di legno non adeguatamente fissato – che aveva costituito il presupposto per la caduta del lavoratore.

Senza addentarci sulle ragioni processuali del resto disattese dal Supremo consesso<sup>2</sup>, ma soffermando la nostra analisi sugli aspetti sostanziali, va segnalato che la difesa dell'imputato ha impugnato la decisione della Corte territoriale sollevando un triplice ordine di motivi: 1) violazione dell'art. 40 co. 2 c.p. e dell'art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008. Si censura l'operato della Corte di Appello sotto il profilo della omessa valorizzazione del trasferimento di funzioni in quanto veniva negata «idoneità alla delega conferita all'Arch. C. in considerazione dell'asserita mancanza, nel delegato, dei requisiti professionali adeguati in materia di sicurezza, con una valutazione non rispondente né alla disposizione applicata né al dato effettivo»; 2) violazione dell'art. 41 c.p. in quanto sarebbe intervenuta una «serie causale autonoma sopravvenuta, integrando un rischio eccentrico rispetto a quello che il garante è chiamato a governare»; 3) violazione dell'art. 43 co. 3 c.p. con riferimento all'elemento psicologico del reato non essendo l'evento prevedibile ed evitabile per l'imputato, il quale «non avrebbe potuto evitare il transito della betoniera in un'area interdetta, nonostante avesse adottato tutte le misure precauzionali possibili» (ad esempio, previsione di cautele nella circolazione dei mezzi nel piano di sicurezza e coordinamento; modalità organizzative poste in essere da parte dell'impresa tali da consentire un costante presidio alle lavorazioni).

La pronuncia in oggetto nel rigettare le censure avanzate e nell'affermare, quindi, la responsabilità penale in capo al rappresentante legale della società datrice di lavoro, affronta molteplici questioni che possono essere così sintetizzate:

- a) il ruolo dell'organizzazione del lavoro nell'ambito del sistema di sicurezza previsto dal d. lgs. n. 81 del 2008;
- b) la (ir)rilevanza della delega rilasciata ad un soggetto professionalmente inadeguato;
- c) la (in)sussistenza della sequenza causale sopravvenuta rispetto all'evento verificatosi.

---

<sup>2</sup> Sul piano processuale la difesa dell'imputato aveva censurato l'operato della Corte di Appello: a) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla corrispondenza tra imputazione e sentenza; b) per contraddittorietà ed illogicità della motivazione atteso che, in considerazione del dato storico emerso, la caduta dell'operaio era stata provocata dall'alterazione della base della struttura e, cioè, dallo spostamento della putrella dalla propria sede, dovuto probabilmente alla circolazione dei mezzi nel cantiere e, dunque, non dalla conformazione iniziale dell'opera (cfr. punto 2 del 'fatto').

## **2. Organizzazione del lavoro e sistema di sicurezza secondo il d. lgs. n. 81 del 2008 (cenni).**

Con riferimento al primo punto delle questioni poste va evidenziato che il T.U. sulla sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 (successivamente novellato) fa espresso riferimento all'organizzazione aziendale quale momento di estrema rilevanza al fine di garantire la sicurezza del lavoratore<sup>3</sup>. In proposito appare opportuno ricordare alcune norme: l'art. 2 co. 1 lett. v), ad esempio, richiama le «buone prassi», vale a dire le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. L'art. 15 co. 1 lett. b) opera un espresso riferimento all'organizzazione del lavoro e alla «programmazione della prevenzione», quest'ultima da intendersi come il complesso che integri, in modo coerente nell'attività di prevenzione, le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e, appunto, dell'organizzazione del lavoro. In un tale contesto si iscrivono le disposizioni di cui all'art. 28 dello stesso T.U. sulla sicurezza che prescrive l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (co. 2 lett. b); il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (co. 2 lett. c); l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (co. 2 lett. d). L'art. 30 (dedicato ai «modelli di organizzazione e di gestione») al co. 3 afferma che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si tratta di una lunga serie di disposizioni (a cui vanno aggiunte quelle di cui all'art. 299 sull'esercizio di fatto dei poteri direttivi e sulle relative posizioni di garanzia) che sanciscono la centralità dell'organizzazione aziendale nella gestione sistemica degli obblighi prevenzionali<sup>4</sup>; si tratta di una normativa finalizzata a garantire una effettiva tutela al prestatore di lavoro durante l'esplicazione dei compiti allo stesso assegnati, già anticipata

---

<sup>3</sup> Sulla poliedrica nozione di 'salute e sicurezza sul lavoro', cfr. D. Castronuovo, *La tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro tra Codice penale e legislazione complementare*, in F. Curi (cur.), *Nuovo Statuto penale del Lavoro - Responsabilità per i singoli e per gli enti*, Bologna 2011, 34ss.

<sup>4</sup> Cfr. F. Bacchini, *Sicurezza (del lavoro) e organizzazione (aziendale)*, 28 (2013) in *ojs.uniurb.it*, p. 1ss.

dalla Direttiva n. 89/391/CEE<sup>5</sup>. E invero, nei vari considerando si coglie la volontà dell'organismo sovranazionale di addivenire ad una migliore organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A tal fine l'art. 6 della Direttiva, nell'individuare gli obblighi generali dei datori di lavoro, fa carico ai medesimi di approntare un'organizzazione dei mezzi necessari e delle misure necessarie «per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione» (co. 1). Nella stessa ottica si pone il comma 2 dello stesso articolo con il riferimento alla programmazione della prevenzione attuata anche tramite l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

Com'è stato segnalato il fattore organizzativo agisce su molteplici livelli normativi: innerva la nozione giuridica della prevenzione; attraverso la lettura dell'apparato organizzativo aziendale definisce la relazione tra creditore e debitore di sicurezza e, contestualmente, delinea più chiaramente i ruoli – all'interno dell'organizzazione dell'impresa – di coloro che sono tenuti a provvedere all'attività di prevenzione; l'organizzazione rileva, altresì, sul piano dell'individuazione delle 'buone prassi' concernenti la sicurezza sul lavoro, «che altro non sono se non soluzioni "organizzative e procedurali" adottate in modo volontario e dirette al miglioramento degli standard normativi di prevenzione»<sup>6</sup>. In questa logica il d. lgs. n. 81/2008 si presta – in presenza di un contesto di rischio – a disciplinare momenti di cautele diffusamente formalizzate e autonomamente sanzionate<sup>7</sup>.

In sostanza il T.U. sulla sicurezza persegue una concezione della prevenzione degli infortuni sul lavoro imperniata sulla gestione globale dei rischi, attuata mediante la programmazione di un sistema complessivo di sicurezza aziendale; in una tale ottica un ruolo non irrilevante è svolto dal fattore organizzativo aziendale<sup>8</sup>. Il sistema di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è rappresentato dalla procedimentalizzazione dell'obbligo di programmazione della prevenzione globale dei rischi che grava, in primo luogo, sul datore di lavoro. Tale sistema viene scandito, successivamente, nelle fasi della valutazione dei rischi medesimi e

---

<sup>5</sup> Si tratta della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in *Gazz. Uff.* n. L 183 del 29/06/1989.

<sup>6</sup> Cfr. P. Tullini, *Organizzazione e partecipazione nel sistema della sicurezza sul lavoro*, in G. Natullo, P. Saracini (curr.), di *Salute e sicurezza sul lavoro. Regole. Organizzazione. Partecipazione*, Torino 2017, 31ss.

<sup>7</sup> Cfr. D. Castronuovo, *Sicurezza del lavoro: tra pan-penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il bis in idem)*, (28 marzo 2018), in <http://www.la legislazione penale.eu>, 3.

<sup>8</sup> Sul 'rischio' all'interno delle politiche della sicurezza cfr. D. Pulitanò, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.* 2 (2006) 778ss.

nella redazione del documento di sicurezza aziendale predisposto con la partecipazione necessaria delle altre figure sulle quali viene ripartito l'obbligo di sicurezza (responsabile del servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, medico competente, rappresentante della sicurezza dei lavoratori)<sup>9</sup>.

Si tratta di un'impostazione che si pone in linea con il principio di precauzione; quest'ultimo, nonostante l'assenza di riferimenti espressi nel T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, discende dalla dimensione teleologica della regolamentazione in materia di sicurezza<sup>10</sup>.

Alla luce di una tale impostazione, seppur schematicamente richiamata, può meglio cogliersi la presa di posizione assunta dai giudici di legittimità nella decisione *de qua*; la Corte, infatti, nel richiamare la disposizione sulla "Difese delle aperture" (art. 146 T.U. sulla sicurezza<sup>11</sup>) finisce per valorizzare il requisito di una «efficiente organizzazione aziendale». In conclusione, sotto il profilo della carente organizzazione, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta pianificazione aziendale mentre, nel caso in esame, è stato riscontrato un insufficiente allestimento e una inadeguata ripartizione del lavoro e delle competenze «creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche»<sup>12</sup>. In un tale contesto si iscrivono anche le omissioni in ordine alla verifica: a) dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92 co. 1 lett. a) e b) dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (art. 92 co. 1 lett. b). Inoltre, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti insistono le disposizioni di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/20018; in particolare, oltre alle indicazioni di cui all'allegato XIII a corredo del T.U. sulla sicurezza, la norma richiama la cura nella disposizione o nell'accatastamento di materiali o delle attrezzature in modo da evitarne il crollo oppure il ribaltamento (co. 1 lett. c); la redazione del piano operativo di sicurezza (co. 1 lett. g).

### **3. L'irrelevanza della delega conferita a soggetto professionalmente inadeguato.**

---

<sup>9</sup> In tal senso I. Scordamaglia, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, (23/11/2012), in <https://www.penalecontemporaneo.it>, 4.

<sup>10</sup> Sul punto e per ulteriori approfondimenti cfr. D. Castronuovo, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione*, (21/7/2011), in <https://www.penalecontemporaneo.it>, 15ss.

<sup>11</sup> L'art. 146 co. 1 così reca: «Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiè oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio».

<sup>12</sup> Punto 3 delle considerazioni in diritto.

Per l'ascrizione della responsabilità penale in capo al rappresentante legale un sicuro ruolo va assegnato alla delega di funzioni che, nel caso di specie, viene conferita ad un soggetto che non era in possesso dei requisiti normativamente previsti.

L'istituto del trasferimento di funzioni di «matrice essenzialmente giurisprudenziale e dottrinale»<sup>13</sup>, pone in risalto una duplice valenza: l'interesse delle aziende a delegare determinati compiti per un migliore funzionamento dell'impresa e quello concernente il pieno rispetto dell'operatività del sistema penale. La prassi, infatti, ha avuto modo di rimarcare la necessità di rinvenire un giusto equilibrio tra antitetiche posizioni: «evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente “verso il basso” le sue funzioni ad un collaboratore»<sup>14</sup>.

In particolare, l'istituto della delega di funzioni si giustifica, sotto il primo profilo, sulla necessità da parte delle imprese di demandare, non secondari compiti, a soggetti a volte esterni alla struttura aziendale. Non va dimenticato che è lo stesso concetto di organizzazione imprenditoriale a comportare una preventiva attribuzione di incarichi a collaboratori dell'azienda<sup>15</sup> e, dunque, la delega di funzioni finisce per porsi in termini di strumento indispensabile per una migliore strutturazione e funzionamento dell'impresa<sup>16</sup>. Come evidenziato da illustre dottrina «dire organizzazione è dire divisione del lavoro, ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze differenziate»<sup>17</sup>. Si tratta di esigenze maggiormente avvertite in un sistema ad economia globalizzata, come quello odierno, che richiede, anche per far fronte a forme esasperate di concorrenza, soggetti sempre più qualificati.

---

<sup>13</sup> Così V. Mongillo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d. lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'*, in <https://www.penalecontemporaneo.it> (9/1/2012), 1.

<sup>14</sup> Con riferimento al settore della tutela dell'ambiente cfr. Cass. Sez. III, 11/1/2006, n. 560, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)

<sup>15</sup> In tal senso cfr. A. Carmona, *Premesse ad un corso di diritto penale dell'economia*, Padova 2002, 239; sul tema cfr. l'ampia analisi svolta da C. Piaggini, *Danno da prodotto e responsabilità penali. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano 2004, 310ss.

<sup>16</sup> Sul punto già D. Iori, *Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza*, Milano 1981, 80

<sup>17</sup> Così C. Pedrazzi, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* (1988), 125ss; circostanza questa valorizzata anche dalla giurisprudenza in una precedente decisione ove, richiamando «le esigenze della moderna economia imponenti l'articolato decentramento delle grandi strutture produttive», si fa riferimento al fatto che un apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo rivestito di mansioni direttive, cfr. Cass. Sez. III, 13/3/2013, n. 11835, in <https://www.penalecontemporaneo.it>, con nota di F. Ferri, M. Miglio, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzata complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, (14/6/2013).

Da tutt'altra ottica vengono in rilievo le esigenze sottese al corretto funzionamento del sistema penale. E' stato già rimarcato come nella tensione fra il principio di responsabilità personale e la realtà di organizzazioni assai articolate – in particolar modo quelle esercitate in forma societaria – fra le qualificazioni formali e la ripartizione concreta di compiti, l'applicazione della legge penale entri in crisi<sup>18</sup>. Al fine di evitare vuoti di tutela ed in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, costituzionalmente sancito dall'art. 27, la giurisprudenza afferma che, in determinate ipotesi quali ad esempio quelle in cui si verifichi un decentramento dell'impresa in unità settoriali, possono venire in rilievo ulteriori posizioni di garanzia. Ciò comporta che è nella singola struttura il luogo dove va individuato, in base alle mansioni effettivamente esercitate, il soggetto responsabile e tale identificazione va svolta «con prudente apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi»<sup>19</sup>.

Tralasciando l'evoluzione dell'istituto, in particolare negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è appena il caso di segnalare come la prassi abbia delineato, con maggiore precisione, gli elementi indispensabili per negare la responsabilità penale in costanza di delega di funzioni. In questa ottica sono state, di volta in volta, valorizzate le peculiarità del settore: oltre alla dimensione dell'impresa<sup>20</sup>, la natura formale ed espressa<sup>21</sup>, la

---

<sup>18</sup> Mantengono piena attualità le considerazioni svolte in passato da autorevole dottrina, cfr. D. Pulitanò, *Posizione di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.* IV (1982) 181.

<sup>19</sup> Cass. Sez. III, 13/3/2013, n. 11835, cit., 3 delle considerazioni in diritto. Per ulteriori considerazioni cfr. Cass. Sez. III, 16/2/2012, n. 28541, in *www.lexambiente.it*; Cass. pen. Sez. III, 6 marzo 2003, in *Foro it.* II (2003) 610; Cass. Sez. III, 26/2/1998, n. 681, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (2000) 364ss., con nota di F. Centonze, *Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità*.

<sup>20</sup> Criterio, com'è noto, richiamato in passato proprio al fine di circoscriverne la portata applicativa dell'istituto, cfr. Cass. Sez. III, 14/9/1993, n. 8538, Robba, in *www.altalex.com*, secondo cui, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la delega a terzi può escludere la responsabilità del titolare solo quando l'azienda ha notevoli dimensioni e si articola in varie branche, che rendano impossibile ad una sola persona il controllo dell'intera attività produttiva; v. anche Cass. Sez. IV, 28/9/2006, n. 2592, Ziino, in *Cass. pen.* (2008) 723; Cass. Sez. IV, 6/2/2007, n. 12794, *C.E.D. rv.* 236.279; sul punto cfr. A. Negri-Clementi, *Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie*, Milano 2013, *passim*; diversamente cfr. Cass. Sez. III, 13/9/2005, n. 33308, Scanu, in *http://olympus.uniurb.it*; Cass. Sez. III, 12/4/2005, n. 26122, P., *ivi*, quando afferma, ai fini della legittimità della delega di funzioni in ambito prevenzionistico, che il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa e non è necessario che si tratti di impresa di notevoli dimensioni ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, cfr., nel settore della tutela dell'ambiente, Cass. Sez. III, 2/7/2015, n. 27862, in *Dir. giur. ag. al. amb.* 1, (2016) 1ss con osservazioni di M. Telesca, *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni: irrilevante il requisito della dimensione dell'impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità*, che per il trasferimento delle funzioni delegate non richiede il requisito delle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, le esigenze organizzative della stessa.

<sup>21</sup> Sull'atto di delega che deve essere espresso, inequivoco e certo, cfr. Cass. Sez. IV Pen. 12 gennaio 2005, n. 12230, C., in *www.ambientediritto.it*; nonché Cass. Sez. I, 1/4/2004, n. 30843, Trabelsi, in *www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro*.

specificità dei contenuti<sup>22</sup>, la pubblicità, l'effettivo trasferimento dei poteri decisionali<sup>23</sup>, la capacità tecnica del delegato<sup>24</sup>; e, ancora – in materia di protezione dell'ambiente – l'assenza di cause strutturali dovute ad omissioni o scelte decisionali dei soggetti originari<sup>25</sup>. In altri casi sottoposti all'attenzione dei giudici di legittimità, per l'ammissibilità della trasferibilità di funzioni, si è fatto riferimento all'esistenza di un atto espresso, inequivoco e certo<sup>26</sup>, dettagliato ed esplicito nel definire compiti e funzioni<sup>27</sup>; all'autonomia di spesa da parte del delegato<sup>28</sup>; o, in aggiunta, è stata richiesta la forma scritta<sup>29</sup> anche ai fini della prova della sussistenza della delega<sup>30</sup>. Si tratta di una griglia di requisiti recepiti – più o meno acriticamente<sup>31</sup> – dal legislatore nel d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro<sup>32</sup> che,

---

<sup>22</sup> Cfr. Cass. Sez. III, 11/6/2004, n. 26390, L., in A. Di Amato, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società*, Milano 2011, 205, la Corte ha ribadito, ancora una volta, che in tema di responsabilità penale all'interno di un ente collettivo, la delega di funzioni perché possa considerarsi liberatoria nei confronti di chi non abbia la rappresentanza e gestione, deve avere comunque forma espressa e contenuto chiaro.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. Sez. III, 26/5/2003, n. 22931, Conci, in M. Valiante, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Milano 2009, 90; in particolare secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 38343 del 18/11/2014, Espenhahn, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com)) non vi è effetto liberatorio della delega senza l'attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato.

<sup>24</sup> Sulla necessità di delegare «oggetti tecnicamente preparati» cfr. Cass. Sez. III, 28/4/2004, n. 19560, Buriola, in S. Maglia, *Diritto ambientale. Alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011*, II ed., Milano 2011, 41; sul «soggetto delegato (...) idoneo da un punto di vista professionale», cfr. Cass. Sez. III, 30/11/1998, n. 2860, Sbaraglia, *ivi*, 41.

<sup>25</sup> Cfr. Cass. Sez. III, 3/12/1999, n. 425, Gobetti, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* (2000) 449.

<sup>26</sup> Tra le tante cfr. Cass. Sez. IV 25/8/2000, n. 9222, M., *C.E.D. rv.* 216.727; Cass. Sez. IV, 13/10/2001, n. 39, Colombo, in *Guida dir.* 7 (2001) 68; Cass. Sez. IV, 11/6/2002, n. 26393, R. ed a., in *Riv. pen.* 268 (2003); Cass. Sez. IV, 16/5/2002, n. 19020, Montanari, in *Dir. prat. lav.* (2002) 30; Cass. Sez. IV, 1/7/2003, n. 27955, Sari, *ivi* (2003) 101; Cass. Sez. IV, 15/12/2003, n. 47754, Saleri, *ivi* (2004) 146; Cass. Sez. IV, 1/4/2004, n. 27857, D'Annibale, in *Cass. pen.* 12 (2005) 3976ss., con osservazioni di V. Mongillo, *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. Sez. IV, 20/10/2000, n. 10752, P., in <https://www.testo-unico-sicurezza.com>.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. Sez. IV, 8/2/2008, n. 6277, P.M., in <https://www.testo-unico-sicurezza.com>, tra i requisiti ritenuti indispensabili, ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro, rientrano gli ampi ed autonomi poteri organizzativi e di spesa.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. Sez. VI, 27/1/1994, n. 743, Cassarà, in *Cass. pen.* (1996) 743. Diversamente una recente decisione della Cass. Sez. III, 5/4/2018, n. 14352, in <https://www.filodiritto.com>, secondo la quale «l'efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*». Aggiunge la Corte che mentre la prova del fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, «la delega di funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi l'allega», affermando, così, il seguente principio di diritto: «è onere di colui il quale invoca la delega di funzioni, la prova rigorosa della sua esistenza a prescindere da un atto formale scritto di delega»; la sentenza è stata pubblicata anche in <http://www.sistemasicurezzaambiente.it>, con nota di A. SCARCELLA, *A carico di chi invoca la delega di funzioni l'onere della prova*.

<sup>30</sup> Cfr. Cass. Sez. IV, 8/3/1995, n. 929, Monetti, in *Mass. giur. lav.* (1995) 634: secondo un'altra decisione (Cass. Sez. III, 19/4/2006, n. 13706, Auletta, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)) la forma scritta, ancorché non richiesta per la validità dell'atto, ha tuttavia un'efficacia determinante ai fini della prova.

<sup>31</sup> Sul punto con diversità di opinioni cfr. N. Pisani, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento*, in *Dir. pen. e proc.* (2008) 830ss.; F. D'Alessandro, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (2010) 1126ss.

dando «veste legale»<sup>33</sup> alla delega di funzioni (art. 16<sup>34</sup>), ha finito per accogliere «la pluridecennale attività di supplenza della giurisprudenza»<sup>35</sup>. L'art. 16 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, è stato evidenziato<sup>36</sup>, pur non fornendo una definizione di tale strumento giuridico, ne codifica espressamente la struttura, i requisiti essenziali e gli effetti giuridici, sancendo così il definitivo ingresso nel diritto positivo<sup>37</sup>.

Tra le varie condizioni necessarie a riconoscere alla delega di funzioni efficacia scriminante, l'art. 16 richiama il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate che, nel caso sottoposto al Supremo consesso, sono mancanti avendo l'imputato conferito i poteri ad «neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere». Si

<sup>32</sup> Tra i primi commenti cfr. G. Amato, *Le novità normative in tema di «delega di funzioni»*, in *Cass. pen.* (2009) 2096ss.; C. Brusco, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.* (2008) 2767ss.; E. Crivellin, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. proc.* (2009) 506 ss.; A. Levi, *Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri*, in *Dir. prat. lav.* (2008) 2282ss.; N. PISANI, *Profili penalistici*, cit., 829ss.; ID., *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* (2009) 123ss.; A. De Vita, *La posizione di garanzia del datore di lavoro tra tipicità e anti-giuridicità: l'efficacia scriminante della delega di funzioni*, in A. De Vita, M. Esposito (curr.), *La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale*, Napoli 2009, 47 ss. Dopo il c.d. decreto correttivo n. 106/2009, cfr. R. Brunelli, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in L. Zoppoli - G. Natullo - P. Pascucci, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, II ed., Milano 2010, 276ss.; D'Alessandro, *La delega di funzioni*, cit., 1125ss.; A. Nisco, *La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in F. Curi (cur.), *Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa*, Bologna 2009, 101ss.; T. Padovani, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione anti-infortunistica*, in *Cass. pen.* (2011) 1581ss.; A. Russo, *Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili*, in M. Tiraboschi, L. Fantini (cur.), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano 2009, 337ss.; A. Scarcella, *La delega di funzioni, prima e dopo il T.U.S. 81/08: continuità evolutiva e novità legislative nell'analisi comparativa*, in R. Bartoli (cur.), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze 2010, 311ss.; Mongillo, *La delega di funzioni*, cit.

<sup>33</sup> Cfr. C. Paonessa, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.* 143 (2014) 3.

<sup>34</sup> Il testo dell'art. 16 rubricato «Delega di funzioni» del d. lgs. n. 81/2008 così reca: 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».

<sup>35</sup> In tal senso cfr. T. Vitarelli, *La disciplina della delega di funzioni*, in F. Giunta, D. Micheletti, *Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro*, Milano 2010, 37

<sup>36</sup> Cfr. Mongillo, *La delega di funzioni*, cit., 2.

<sup>37</sup> Sull'applicabilità del richiamato art. 16 anche ad altri settori e con riferimento alla responsabilità dell'ente cfr. P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2015, 821; A. Scarcella, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *La responsabilità amministrativa delle società e gli enti*, IV (2011) 55; S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in <https://www.penalecontemporaneo.it-Riv. trim.> 1 (2018) 326ss.

verte, pertanto, in un'ipotesi di *culpa in eligendo* che si verifica quando si delegano soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere – come nel caso di specie – con conseguente configurabilità della responsabilità a carico del committente<sup>38</sup>.

Aver scelto un soggetto professionalmente inadeguato spiega, anche sotto questo profilo, la responsabilità del rappresentante legale, sul quale gravava – proprio per aver delegato una persona inadeguata a svolgere le funzioni affidate – l'onere del controllo. E, dunque, il delegante risponde penalmente dell'evento per non aver vigilato sull'espletamento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza, il quale, come si legge nella sentenza «nell'ultimo periodo ... si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza, cui faceva partecipare il giovane collaboratore A.R.».

Trattandosi di persona non professionalmente adeguata si configura anche un'ipotesi di *culpa in vigilando* perché al destinatario dell'obbligo giuridico viene addebitato il fatto di non aver sorvegliato e, quindi, di non aver svolto alcun controllo sull'operato del delegato. Anzi, come riporta un passaggio della sentenza, «il datore di lavoro non ha richiesto al delegato la presenza quotidiana sul cantiere e si è completamente disinteressato del controllo delle sue attività».

Diversamente se fosse stato incaricato un soggetto esperto e, in quanto tale, idoneo a svolgere i compiti assegnati; in tali casi non può sussistere in capo al destinatario dell'obbligo un dovere di 'vigilare' perché, come già anticipato dalla giurisprudenza, il dovere di controllo, sull'operato del tecnico si svolge «nei limiti in cui è consentito al profano»<sup>39</sup>. Ragionando a contrario la punibilità, in questi casi, sarebbe ipotizzabile solo ricorrendo a superate forme di responsabilità per fatto altrui «manifestamente inconciliabili con gli odierni livelli di civiltà giuridica»<sup>40</sup>; oppure ricorrendo ad incriminazioni che trovano il proprio fondamento nello schema dell'*in re illicita versari* e, in quanto tali, in contrasto con i principi alla base del vigente sistema penale.

#### **4. L'insussistenza della sequenza causale sopravvenuta rispetto all'evento verificatosi.**

In considerazioni di tali evenienze il supremo Collegio rigetta anche le censure avanzate in ordine all'eccezione ancorata all'art. 41 c.p. Evidentemente, il riferimento operato dalla difesa

---

<sup>38</sup> Cfr. Cass. Sez. III, sent. 30/9/2014, n. 20557, in <http://giuridica.net>.

<sup>39</sup> Cfr., seppur con riferimento al settore economico-fiscale, Trib. Arezzo 5 luglio 1989, n. 250, *Il Fisco* (1989) 37.

<sup>40</sup> Così C. Fiore-S.Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Torino 2018, 413.

dell'imputato è al comma 2 che disciplina le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento. Senza entrare nelle questioni sottese alla disciplina del nesso causale quale emerge dall'art. 41 c.p., che «ha da sempre suscitato le riserve della dottrina»<sup>41</sup>, va accolto il percorso argomentativo svolto dai giudici di legittimità in quanto l'alterazione della struttura di copertura dell'apertura presente sul luogo di lavoro ha determinato un pericolo per i lavoratori e, quindi, ha finito per integrare un rischio alla cui eliminazione il datore di lavoro era tenuto ai sensi degli artt. 15 e 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 in precedenza richiamati.

In effetti, secondo autorevole dottrina, il nesso eziologico è escluso «quando la condotta è pur sempre condicio dell'evento, che si verifica per il sopravvenire di un fattore eccezionale: di un fattore causale, che ha reso possibile il verificarsi di un evento che, secondo la migliore scienza ed esperienza, non è conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta»<sup>42</sup>. La causa sopravvenuta esclude la rilevanza del nesso causale tra la condotta e l'evento quando, per la sua natura e le sue caratteristiche, le si debba riconoscere, già in astratto, una efficienza causale rispetto alla produzione dell'evento<sup>43</sup>; in tal modo si prescinde totalmente dalla circostanza storica che la collega alla condotta dell'autore<sup>44</sup>.

Non è, pertanto, configurabile l'asserita sequenza causale autonoma sopravvenuta perché il rischio non è eccentrico, ma si pone in termini di 'naturale' conseguenza – e in quanto tale governabile dal datore di lavoro – dell'omesso controllo del sistema di chiusura, come si ricava dal fatto che l'asse di legno non fosse adeguatamente assicurata.

---

<sup>41</sup> Cfr. Fiore-Fiore, *Diritto penale*, cit., 210.

<sup>42</sup> Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Padova 2017, 150.

<sup>43</sup> Sulle cause da sole sufficienti da intendere con significato di «serie causali autonome» capaci di produrre l'evento indipendentemente da altri fattori, cfr. F. D'Alessandro, *sub art. 41 c.p.*, in E. Dolcini, G. Marinucci (cur.), *Codice penale commentato. Artt. 1-240*, III ed., Assago 2011, 478.

<sup>44</sup> Cfr. Fiore-Fiore, *Diritto penale*, cit., 211.